



**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 103 DEL 31/05/2022**

**SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO**

Definizione degli oneri di urbanizzazione, del contributo sul costo di costruzione e degli oneri verdi

L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di maggio, in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze, previa convocazione alle ore 16:00 nei modi e forme previsti dalla legge e dallo statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta la dott.ssa GRAZIA RAZZINO in qualità di Segretario Generale .

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:

ALESSANDRA AZZARRI - INGA BOLOGNESI - ANDREA CANTINI..

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 20 Consiglieri:

FOSSI EMILIANO	Presente	OTRANTO ANTONIO	Presente
CIAMBELLOTTI ELEONORA	Presente	PRISCO ANGELINA	Presente
CILIBERTO GIUSI	Presente	QUERCIOLI MARIA SERENA	Assente
STEFANINI ANDREA	Presente	CAMILLETTI CLAUDIA	Presente
TAMMARO ROCCO	Assente	CANTINI ANDREA	Presente
CONSIGLI ALESSANDRO	Presente	FIASCHI VANESSA	Presente
GRECO ANTONELLA	Assente	GANDOLA PAOLO	Presente
BOLOGNESI INGA	Presente	MATTEINI DANIELE	Presente
CAROVANI ALESSANDRA	Presente	PIZZIRUSSO CONCETTA	Presente
AZZARRI ALESSANDRA	Presente	TAGLIAFERRI ANDREA	Presente
MURGIA SANTA	Assente	BALLERINI LORENZO	Presente
BINI MONICA	Assente	BAUDO GIANNI	Presente
GALLETTI LORENZO	Presente		

e all'atto della votazione sono presenti n. 19 Consiglieri

essendo entrati --- ed essendo usciti PIZZIRUSSO CONCETTA.

Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI RICCARDO - ROSO MONICA ed assenti RICCI LUIGI - SALVATORI GIORGIA ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, VI comma dello statuto comunale.

(* Essendo entrati; (** Essendo usciti nel corso della seduta



Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione del SETTORE 4 – "Programmazione e Gestione del Territorio" di seguito riportata:

VISTO il decreto del Sindaco in data 10/12/2019, n. 75, con il quale il sottoscritto è stato nominato Dirigente del Settore 4 – "Programmazione e Gestione del Territorio";

RICHIAMATI:

- Il D.Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare gli articoli 5,6,7;
- Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il Regolamento Urbanistico Comunale
- il DPR 380/2001;
- la LRT 65/2014;
- la l. 241/1990 e, in particolare, l'art. 21 nonies

VISTO e RICHIAMATO il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTE:

- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 195 del 14 settembre 2021 e n. 279 del 23 dicembre 2021, con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 ed il suo Aggiornamento;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 280 del 23 dicembre 2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2022-2023- 2024, e successive modifiche;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e del documento denominato "Piano degli obiettivi anno 2022" e successive modifiche;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1217 del 30/12/2019 è stata aggiornata la tabella degli oneri di urbanizzazione, del costo di costruzione e degli "oneri verdi" per l'anno 2020;
- nella suddetta determinazione e nel relativo allegato contenente gli importi degli oneri, si è ritenuto opportuno dettagliare l'intervento di ristrutturazione edilizia, in particolare distinguendo al suo interno due tipologie di intervento, ovvero la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" e la "ristrutturazione edilizia conservativa", specificando che al primo tipo di interventi si sarebbero applicati gli oneri della "sostituzione edilizia" mentre il secondo tipo di interventi, quanto ad applicazione degli oneri, sarebbe rimasto accomunato agli interventi di restauro e di risanamento conservativo (in quest'ultima ipotesi con applicazione degli oneri solo per gli interventi che



prevedono una modifica della destinazione d'uso e/o un incremento delle unità immobiliari o della superficie utile);

- nella tabella degli oneri, allegata alla determinazione, venivano quindi individuati, ai fini dell'applicazione degli oneri, tre categorie di intervento in ordine di crescente incidenza, cui corrispondevano pertanto oneri crescenti, ovvero:

- 1) Restauro/ risanamento conservativo/ristrutturazione edilizia conservativa
- 2) Sostituzione edilizia / ristrutturazione edilizia ricostruttiva
- 3) Ristrutturazione urbanistica o nuova edificazione

- con determinazione n. 77 del 29/01/2021 è stata aggiornata la tabella degli oneri di urbanizzazione, del costo di costruzione e degli oneri verdi per l'anno 2021 ed è stato confermato che gli oneri della categoria di intervento denominata "sostituzione edilizia" venissero applicati anche nel caso di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", così come quelli per interventi di restauro/risanamento conservativo nel caso di "ristrutturazione edilizia conservativa";

- con ricorso notificato il 27/02/2020 nei confronti del Comune, la ricorrente ha richiesto al TAR Toscana l'annullamento della determinazione n. 1217 del 30/12/2019 nella parte in cui, ai fini del computo degli oneri, accomunava gli interventi di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" a quelli di "sostituzione edilizia";

- la ricorrente, tra i motivi posti a fondamento del ricorso, ha rilevato il vizio di incompetenza relativa dell'organo dirigenziale ad introdurre una modifica degli oneri di urbanizzazione che non si sarebbe limitata ad un semplice aggiornamento degli oneri sulla base dell'indice ISTAT ma avrebbe invece costituito una rimodulazione degli stessi. Il TAR Toscana con sentenza n. 1192/2021, ha accolto il ricorso sulla base del vizio di incompetenza (ritenuto assorbente rispetto agli altri motivi di impugnazione), ritenendo che la modifica apportata agli oneri di urbanizzazione con la determinazione n. 1217/2019, nella parte oggetto di impugnazione, non potesse essere introdotta tramite determinazione dirigenziale ma rientrasse invece nelle competenze del Consiglio Comunale;

Considerato che:

- l'art. 184 della L.R. n. 65/2014, prevede che gli oneri concessori dovuti per interventi edilizi di nuova edificazione o per aumento di carico urbanistico, siano calcolati in base alle tabelle regionali aggiornate ogni cinque anni dalla Giunta regionale;

- nei periodi intercorrenti tra gli aggiornamenti operati dalla Giunta regionale, i comuni devono provvedere ad applicare annualmente agli oneri di urbanizzazione l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) determinato dall'ISTAT, mentre per il costo di costruzione, ai sensi dell'art. 185, si applica l'intervenuta variazione del costo di costruzione accertata sempre dall'ISTAT;

- nonostante la previsione della legge regionale sopra richiamata, la Giunta Regionale ad oggi non ha approvato nuove tabelle aggiornate, che si adeguassero alle previsioni di cui alla LRT 65/2014, rispetto a quanto stabilito con L.R. n. 1/2005;

- il DPR 380/2001, all'art. 16, comma 4, prevede che l'incidenza degli oneri di urbanizzazione sia stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale, in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni e in relazione a dei criteri indicati e, al comma 5, stabilisce che in



mancanza delle tabelle della Regione e fino alla definizione di tali tabelle, i Comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del Consiglio comunale;

- la LRT 65/2014 prevede inoltre, all'art. 191, rubricato "*Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del Comune*" che spetti ai Comuni determinare, sulla base delle previsioni della Giunta regionale, l'incidenza degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria in riferimento agli effetti urbanistici ed ambientali che gli stessi comportano sulle diverse parti del proprio territorio e che, tra i fattori da considerare ai fini della suddetta determinazione, vada tenuto conto anche delle tipologie degli interventi di recupero, come previsto alla lettera e) del suddetto articolo;

- la LRT 65/2014, nel solco della legislazione statale di principio (D.P.R. n. 380/2001) e dell'interpretazione giurisprudenziale che ne è conseguita, ha operato una chiara ed espressa distinzione tra ristrutturazione ricostruttiva e ristrutturazione conservativa, inserendo il primo tipo di interventi all'interno dell'art. 134, alla lettera h) del comma 1, identificandoli con gli interventi che comportano la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti; nello stesso articolo sono inseriti anche gli interventi di sostituzione edilizia, alla lettera l), definiti come "*interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti anche con contestuale incremento di volumetria complessiva, diversi da quelli di cui alla lettera h)*".

Diversamente, gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa sono disciplinati nell'art. 135, alla lettera d) e consistono in quegli interventi rivolti a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che tuttavia non comportano la demolizione del medesimo;

- gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e gli interventi di sostituzione edilizia sono pertanto stati ricompresi dal legislatore regionale tra quegli interventi che "*incidono sulle risorse essenziali del territorio*", come espressamente previsto nel comma 1, e, in quanto tali, soggetti a permesso di costruire; invece la ristrutturazione edilizia conservativa è annoverata tra gli interventi, elencati nell'art. 135, per i quali è sufficiente presentare una SCIA ordinaria, in quanto interventi che hanno per loro natura una minore incidenza sul territorio;

Ritenuto:

- che sia opportuno distinguere all'interno della categoria della ristrutturazione edilizia, ai fini del computo degli oneri, tra ristrutturazione edilizia conservativa e ristrutturazione edilizia ricostruttiva considerato che si tratta di due categorie di intervento differenti, come previsto nella disciplina regionale sopra richiamata e che sia corretto assoggettare gli interventi di ristrutturazione ricostruttiva agli stessi oneri previsti dalla sostituzione edilizia, in quanto entrambi gli interventi, ambedue difatti ricompresi nell'art. 134 LRT 65/2014, incidono in maniera rilevante sul territorio, in misura sicuramente maggiore di quanto non facciano gli interventi di ristrutturazione conservativa, invece annoverata dall'art. 135 tra gli interventi di edilizia "minore", al pari del restauro e del risanamento conservativo;

- che pertanto, ai fini dell'applicazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, la categoria "sostituzione edilizia/ristrutturazione edilizia ricostruttiva" sia da considerare una categoria intermedia tra il restauro/risanamento conservativo/ristrutturazione edilizia conservativa (minima incidenza sul territorio) e la ristrutturazione urbanistica o nuova edificazione (massima incidenza sul territorio);



- che con tale previsione si ottemperi altresì al disposto dell'art. 191 L.R.T. 65/2014, sopra richiamato - che, come detto, rinviando ai Comuni la determinazione dell'incidenza degli oneri in base agli effetti che gli interventi comportano sul proprio territorio, elenca, tra i fattori da considerare, le tipologie di interventi di recupero, incentivando gli interventi sul patrimonio edilizio esistente anziché quelli di nuova costruzione – infatti gli interventi di sostituzione edilizia e ristrutturazione ricostruttiva, pur differenziati dagli interventi di ristrutturazione conservativa, prevedono dei contributi concessori inferiori rispetto a quelli previsti per la nuova edificazione o ristrutturazione urbanistica;

Considerato che la competenza in materia di determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è attribuita, ai sensi dell'art. 16, comma 4, DPR 380/2001 nonché dell'art. 42 TUEL, alla competenza del Consiglio Comunale;

Dato atto che la distinzione tra ristrutturazione ricostruttiva e conservativa e l'assimilazione, ai fini del calcolo degli oneri, della prima alla sostituzione edilizia e della seconda al restauro e risanamento conservativo, dapprima introdotta con la determinazione dirigenziale 1217/2019, oggetto di annullamento da parte del TAR Toscana all'esito del giudizio richiamato nelle premesse, è stata confermata con la determinazione dirigenziale n. 77 del 29/01/2021;

Vista e richiamata la suddetta determinazione dirigenziale, avente come oggetto "*Aggiornamento tabella oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e oneri verdi per l'anno 2021*" e la tabella oneri ad essa allegata e più precisamente la parte in cui, ai fini del computo degli oneri, accomuna gli interventi di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" a quelli di "sostituzione edilizia";

Rilevato che la determinazione n. 77/2021, nella parte sopra richiamata, sia annullabile per vizio di incompetenza relativa, considerato che la rimodulazione degli oneri appartiene alle competenze del Consiglio Comunale, in base alle previsioni normative sopra richiamate;

Ritenuto, per tutti i motivi già esplicitati, di mantenere e ribadire, al fine del computo degli oneri, la distinzione tra ristrutturazione conservativa e ricostruttiva e di accomunare quest'ultima alla sostituzione edilizia e, pertanto, di voler ratificare la determinazione degli oneri in essa previsti;

Rilevato, pertanto, che:

- la ratifica è un atto amministrativo di secondo grado tramite il quale la pubblica amministrazione sana un precedente atto invalidato dal vizio di incompetenza relativa, relativo all'autorità che ha emanato l'atto, vizio che ne determina l'annullabilità;

- con questo atto, l'autorità che ha la competenza per l'emanazione dell'atto (viziato per incompetenza), fa suo (ratifica) l'atto di un'autorità che non aveva la competenza ad emanare l'atto viziato, sanando così l'atto stesso;

- la ratifica, che consiste in una particolare ipotesi di convalida (volta a sanare il solo vizio di incompetenza relativa), ha efficacia retroattiva, come ogni forma di convalida;

Ritenuto pertanto che sia opportuno e necessario ratificare la determinazione n. 77/2021 nella parte in cui distingue, all'interno della categoria della ristrutturazione edilizia, tra ristrutturazione ricostruttiva e conservativa, assimilando la prima alla sostituzione edilizia e di applicare quindi alla ristrutturazione ricostruttiva gli stessi oneri della sostituzione edilizia, secondo gli importi convenuti nella determinazione dirigenziale 77/2021, per tutte le ragioni già sopra esposte;



Ritenuto inoltre di operare le modifiche sotto elencate agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione:

- nella categoria della manutenzione straordinaria di cui all'art. 135 comma 2 lett. a), sono ricompresi anche interventi che possono comportare un aumento del carico urbanistico, come espressamente previsto nel testo dell'articolo sopra richiamato: “[...] *Tra gli interventi di cui alla presente lettera sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.*”

Si ritiene pertanto opportuno assoggettare tali tipi di intervento, in virtù dell'aumento del carico urbanistico che comportano, agli oneri di urbanizzazione, come previsto dall'art. 184 LRT 65/2014, accomunandoli, quanto agli importi da corrispondere, alle categorie del restauro/risanamento conservativo/ristrutturazione edilizia conservativa.

Pertanto, questi interventi saranno sottoposti alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione secondo gli importi di cui alla tabella sub allegato A), in cui è stata inserita, nei “tipi di intervento” assoggettabili a oneri, anche la categoria della manutenzione straordinaria (laddove comporti un aumento del carico urbanistico);

- di prevedere una specifica disciplina per il calcolo del costo di costruzione relativamente agli interventi pertinenziali di cui all'art. 134 comma 1 lett. m) della LRT 65/2014 (piscine e impianti sportivi ancorchè a uso pertinenziale privato) a cui, data le loro particolari caratteristiche, non si possono applicare i criteri di calcolo delle tariffe riferite alle nuove costruzioni; per tali interventi, è dovuto il costo di costruzione in quanto si tratta di interventi che comportano una trasformazione permanente del suolo inedificato e incidono sulle risorse essenziali del territorio, tantochè sono assoggettati a permesso di costruire, come previsto dall'art. 134.

Il contributo per il costo di costruzione dovrà essere corrisposto nella misura del 10% dell'importo totale delle opere da realizzarsi, comprensivo delle dotazioni impiantistiche e delle finiture, come risultante da apposita perizia giurata a firma del progettista e/o del direttore dei lavori, basata sul prezzario ufficiale della Regione, di cui all'art. 23 comma 16 d.lgs 50/2016; il costo di costruzione nella misura sopra indicata è dovuto in considerazione dell'incidenza sul suolo che detti interventi comportano, in termini di consumo dello stesso, di consumo delle risorse (es. acqua) nonché dell'impermeabilizzazione del suolo, dato che si tratta di opere che modificano le caratteristiche agronomiche del terreno, per aumentarne la portanza e lo sgrondo delle acque;

- il contributo sul costo di costruzione non è dovuto per gli edifici in zona omogenea “A” (centri storici) e negli elenchi di cui alla legge regionale 59/1980 classificati “a” e “b” di cui alle N.T.A. del RUC, mentre è dovuto per gli edifici di cui alle lettere “c” e “d”, anche se ricadenti nei centri storici e negli elenchi di cui alla LR 59/1980, in caso di interventi di ristrutturazione edilizia e sostituzione edilizia, in linea con le previsioni della LRT 65/2014. Difatti la portata di questi ultimi interventi è stata ulteriormente ampliata a seguito delle numerose modifiche apportate dal DPR 380/2001 e dalle leggi regionali che si sono ad esso adeguate, ricomprendendo interventi di maggior rilevanza. Da qui la necessità di non poter mantenere esenzioni relativamente al contributo sul costo di costruzione per interventi che possono portare ad un organismo edilizio anche del tutto diverso rispetto a quello di partenza;



Ritenuto quindi di approvare la tabella sub allegato A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, la quale contiene la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, del contributo del costo di costruzione e degli oneri verdi, secondo gli importi già contenuti nella determinazione 77/2021, oggetto di ratifica e con le modifiche introdotte dal presente atto agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, con aggiornamento altresì degli importi attraverso l'applicazione della variazione percentuale annua dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) a novembre 2021 (+3,7% su base annua) e in ragione dell'indice del costo di costruzione determinati dall'ISTAT riferito a ottobre 2021 (con variazione percentuale del +4,9% su base annua);

Rilevato altresì che i successivi aggiornamenti della tabella degli oneri e dei costi in base alle previsioni di cui all'art. 184 comma 7 LRT e 185 comma 3 LRT 65/2014 verranno adottati con determinazione dirigenziale considerato che si tratta di aggiornamenti automatici, come previsto dallo stesso art. 184, ultimo comma;

Richiamata infine la deliberazione del Consiglio Comunale approvata in data odierna con cui sono state approvate le disposizioni per l'applicazione degli incentivi per l'edilizia sostenibile di cui all'art. 220 LRT 65/2014, che consentono di ottenere, in presenza di tutti i requisiti ivi previsti, la riduzione degli oneri di urbanizzazione rispetto agli importi definiti nelle tabelle di cui all'allegato A) al presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente, dal Dirigente del Settore 4 – “Programmazione e Gestione del Territorio” e dal Dirigente del Settore 3 “Risorse” sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

PROPONE

1) di ratificare e fare propria la determinazione dirigenziale n. 77 del 29/01/2021 avente ad oggetto “*Aggiornamento tabella oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e oneri verdi per l'anno 2021*” e la tabella oneri ad essa allegata, nella parte in cui accomuna gli interventi di “ristrutturazione edilizia ricostruttiva” a quelli di “sostituzione edilizia”, facendo salve le disposizioni in essa contenute nonché gli effetti prodotti;

2) di approvare la tabella sub. A), allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relative agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, al contributo sul costo di costruzione e agli oneri verdi;

3) di dichiarare, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, l'immediata eseguibilità del presente atto, stante la necessità di approvare quanto prima la tabella allegata, con i relativi aggiornamenti, da applicare alle istanze relative ai permessi di costruire, alle SCIA e a tutte le istanze edilizie onerose;

4) di individuare il responsabile del procedimento nella persona dell'Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti, Dirigente del Settore 4 – Programmazione e Gestione del Territorio;



Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze

5) di dare atto che la presente delibera è composta da n. 1 allegato;

6) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio, ai sensi dell'art. 124 del DLgs 267/2000, e sul sito istituzionale dell'Ente, nella pertinente Sezione di Amministrazione Trasparente.



IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 77 COMMI 2 E 3 DEL VIGENTE "REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE"

Visti i pareri resi in ordine alla regolarità della proposta sopra riportata ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e degli articoli 7 e 9 del regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20.02.2013 e aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23.03.2017, allegati;

Richiamato il parere favorevole espresso in data 27.05.2022 dalla II Commissione Consiliare "*Assetto del Territorio*" in merito al presente provvedimento, depositato in atti;

Udita l'illustrazione della proposta deliberativa esposta dal Vice Sindaco Di Fede, delegato in materia di "*Urbanistica, Edilizia Privata, Personale*";

Preso atto che esce dall'aula il Vice Presidente del Consiglio Pizzirusso, pertanto sono presenti n. 19 Consiglieri;

Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame, in forma elettronica palese con l'assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:

- Consiglieri presenti n. 19
- Consiglieri votanti n. 15

- Consiglieri favorevoli n. 15
 - Sindaco Fossi
 - "EMILIANO FOSSI SINDACO" (Ciambellotti, Ciliberto, Stefanini, Bolognesi, Consigli)
 - "PARTITO DEMOCRATICO" (Azzarri, Galletti, Otranto)
 - GRUPPO MISTO- CAMPI NEL CUORE CAMILLETTI" (Camilletti)
 - "SI-FARE CITTA'" (Tagliaferri, Matteini)
 - "LEGA SALVINI TOSCANA" (Cantini)
 - "FORZA ITALIA" (Gandola)
 - "CAMPI A SINISTRA" (Ballerini)

- Consiglieri contrari n. 0

- Consiglieri astenuti n. 4
 - "PARTITO DEMOCRATICO" (Carovani, Prisco)
 - "LEGA SALVINI TOSCANA" (Fiaschi, Baudo)

DELIBERA

di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra riportata.

Quindi,



IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di dover procedere con urgenza stante la natura del provvedimento;

Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in oggetto, in forma elettronica palese con l'assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:

- Consiglieri presenti n. 19
- Consiglieri votanti n. 15

- Consiglieri favorevoli n. 15
 - Sindaco Fossi
 - "EMILIANO FOSSI SINDACO" (Ciambellotti, Ciliberto, Stefanini, Bolognesi, Consigli)
 - "PARTITO DEMOCRATICO" (Azzarri, Galletti, Otranto, Prisco, Carovani)
 - GRUPPO MISTO- CAMPI NEL CUORE CAMILLETTI" (Camilletti)
 - "SI-FARE CITTA'" (Tagliaferri, Matteini)
 - "LEGA SALVINI TOSCANA" (Cantini)

- Consiglieri contrari n. 0

- Consiglieri astenuti n. 4
 - "LEGA SALVINI TOSCANA" (Fiaschi, Baudo)
 - "FORZA ITALIA" (Gandola)
 - "CAMPI A SINISTRA" (Ballerini)

DELIBERA altresì

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO EFFETTUATA SU SUPPORTO MAGNETOOTTICO CONSERVATA NEL SISTEMA INFORMATICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, EX ART. 77 COMMA 1 DEL VIGENTE "REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE".

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
Eleonora Ciambellotti

IL SEGRETARIO GENERALE
Grazia Razzino